IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LVI - Serie V - Vol. III - Fasc. IX - Settembre 1931

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE. S. C. del S. Officio.** I. Condanna di libri, p. 257. II. Editto di degradazione, p. 258. III. Comunicato, p. 259. - **S. C. dei Sacramenti.** Istruzione su le dispense fra zio e nipote, p. 259. - **S. C. del Concilio.** I. Decreto circa l'abito ecclesiastico, p. 262. II. Decreto circa le formule catechistiche sul matrimonio in Italia, p. 264. - **S. C. Cerimoniale.** Decreto circa l'Ordine equestre del S. Sepolcro, p. 265. - **Pontificia Commissione interpret. del Codice.** Risoluzioni varie, p. 268. — **CONSULTAZIONI.** Su un caso difficile d'inconsumazione del matrimonio, p. 270. — **QUESTIONI.** Su l'impedimento «criminis cum fide data», p. 274. — **QUESITI MINORI** (n. 38-39), p. 277. — **CRONACA ECCLESIASTICA**, p. 279. — **RECENSIONI**, p. 285. — **FATTI DEL MESE**, p. 287.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del Santo Officio.

I.

Condanna di alcune opere di Eduardo Le Roy [«A. A. S.», XXIII, pagina 330] (1).

Decreto. – *Feria IV, die 24 Iunii 1931.* E.mi Rev.mi D.ni Cardinales fidei moribusque tutandis praepositi, in generali consessu Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, praehabito DD. Consultorum voto, tamquam praedamnata, ad normam can. 1399, 2°, 6° Codicis iuris canonici habenda et in Indicem librorum prohibitorum inserenda esse decreverunt opera Eduardi Le Roy, quae infra recensentur:

L'Exigence idéaliste et le fait de l'évolution. Paris, Boivin et C.ie, 1927.

Le problème de Dieu. Paris, L'artisan du Livre, 1929.

La pensée intuitive, Voll. 2. Paris, Boivin et C.ie, 1929–1930.

Les origines humaines et l'évolution de l'intelligence. Paris, Boivin et C.ie, 1930.

Et feria V subsequenti, die 25 eiusdem mensis et anni, Ss.mus D. N. D. Pius divina Providentia Pp. XI, in solita audentia R. P. D. Assessori S. O. concessa, relatam Em.orum Patrum resolutionem approbavit, confirmavit et publici iuris iussit.

Datum Romae, ex aedibus Sancti Officii, die 27 Iunii 1931.

L. ✠ S. A. Subrizi, *Supr. Sacrae Congr. S. Officii Notarius.*

(1) Le opere qui elencate non fanno che svolgere e portare alle estreme conseguenze i principî della filosofia evoluzionistica idealistica bergsoniana, già condannata nelle opere del suo principale autore E. Bergson, come quella che «cerca di scuotere gli stessi fondamenti della fede cattolica» (can. 1399, 2°) e si oppone ai dogmi della fede (ibid., 6°), segnatamente al dogma della creazione.

II.

Infliggesi nel caso la degradazione edittale. [« A. A. S. », XXIII, pag. 330] (1).

Decreto. – Geysa Victor, natus Peér in Hungaria die 29 aprilis 1880 a parentibus catholicis ritus latini in eoque ritu baptizatus atque educatus nec non legitimo matrimonio iunctus, die 24 februarii 1925 una cum uxore et filiis ad schisma graecum orientale descivit et ab episcopo schismatico in presbyterum missionarium ordinatus est. Semestre dein vix elapso, falso praetendens se, inde ab infantili aetate in schismate conversatum, de formali apostasia insimulari minime posse, in clerum catholicum ritus orientalis Miskolcziensem cooptari et ad sacri ministerii exercitium admitti obtinuit.

Mox vero de inobedientia erga suum Ordinarium deque pluribus (ex communibus quoque) criminibus iam accusatum, in America, quo proprio arbitrio se contulerat, ad haereticos eum remeasse nunciatum est.

Hisce cognitis ac summatim comprobatis, cum actualis eius commorationis locus resciri nequivisset, intimatione edictali in Commentario Officiali Sanctae Sedis (vol. XXIII, pag. 169) sub die 4 maii a. c. de more evulgata, ad comparendum intra terminum peremptorium unius mensis coram Suprema Sacra Congregatione Sancti Officii formiter citatus est, cum expressa declaratione, Sacram Congregationem, ni paruisset, nulla alia interiecta mora, in contumacia processuram fore.

Hoc igitur termino inutiliter iamdiu praeterlapso, haec eadem Suprema Sacra Congregatio in plenario habito feria IV, die 8 iulii 1931 hanc tulit sententiam:

« Attentis extraordinariis casus adiunctis, potissimum vero comprobata imputati apostasia et criminibus ab ipso admissis; receptione sacrorum Ordinum ab episcopo schismatico; turpissima fraude qua in clerum catholicum ritus orientalis Miskolcziensem cooptari ipse obtinuit; miserrimoque in haeresim relapsu, sac. Geysa Victor Boross, ad comparendum coram hoc Supremo Sacro Tribunali frustra citatus, firmis omnibus et singulis censuris, poenis atque inhabilitatibus iam ipso facto quomodocumque incursis et contractis, damnatur in contumacia degradatione edictali cum omnibus iuris effectibus ».

(1) Si confronti il canone 2305: « La degradazione contiene in sè la deposizione, perpetua privazione dell'abito ecclesiastico, e riduzione allo stato laicale. Si infligge solo per delitti espressi nella legge (qual'è fra gli altri l'apostasia con adesione pubblica all'eresia (can. 2314, § 1, 3°) . . . È *edittale* se si infligge per sola sentenza, anche senza l'effettiva esecuzione; è *reale*, se si eseguisce nella forma indicata dal *Pontificale Romano*, tit. *Ordo . . . degradationis* ».

Hanc autem sententiam S.mus D. N. Pius divina Providentia Papa XI in solita audientia die subsequenti R. P. D. Adsessori Sancti Officii impertita, suprema Sua auctoritate confirmatam, publici iuris per insertionem in Commentarium Officiale Sanctae Sedis fieri iussit, mandans ad quos spectat ut plenam eius executionem pro viribus urgeant.

Datum Romae ex Aedibus Sanctis Officii die 15 iulii 1931.

L. ✠ S. A. Subrizi, *Supr. S. Gongr. S. Officii Notarius.*

III.

Circa il sacerdote Antonino Caccavari [« A. A. S. », XXIII, pag. 332].

Comunicato. – Con sentenza emanata da questa Suprema Sacra Congregazione nella feria IV, 12 luglio 1916, e pubblicata nel Bollettino ufficiale « Acta Apost. Sedis, » vol. VIII, pag. 316, di detto anno, il sacerdote Antonino (non Antonio) Maria Caccavari, originario della diocesi di Nicastro, fu ridotto *in poenam*, per gravi mancanze, allo stato laicale. Risultando ora che egli, servendosi di falsi documenti, è riuscito ciò non ostante ad esercitare anche recentemente i sacri ministeri, gli E.mi e Rev.mi Padri nell'adunanza plenaria di feria IV, 8 luglio 1931, hanno ordinato che venga pubblicata di nuovo la condanna sopra accennata, colla ingiunzione espressa al sacerdote Caccavari di dimettere immediatamente l'abito clericale.

Roma, dal Palazzo del S. Officio, 16 luglio 1931.

A. Subrizi, *Notaro della Supr. Sacra Congr. del S. Offizio.*

L. ✠ S.

Sacra Congregazione dei Sacramenti.

Agli Ecc.mi Vescovi, circa le dispense matrimoniali tra zio, (zia) e nipote (1).

Istruzione – Sat frequentes ad hanc Sacram Congregationem perveniunt pluribus ex Dioecesibus supplices libelli ad impetrandas matrimoniales dispensationes super impedimento consanguinitatis in primo gradu lineae collateralis mixto cum secundo.

(1) Questa istruzione è stata testè comunicata per lettere circolari a tutti i Vescovi per loro norma; ma è interessantissima anche pel clero curato al quale

Haud semel Sacra Congregatio, arrepta occasione, de hoc tam lamentabili incommodo Rev.mos Ordinarios singillatim admonitos facere non praetermisit: at, spectata huius rei frequentia, quae magis, in dies de loco in locum quasi mali exempli lues diffundi conspicitur, opportunum ducit pro Ex.mis Dioecesium Praesulibus nonnullas statuere normas, quibus innixi Iidem, pro sua pastorali sollicitudine, idoneis utantur modis, ad cohibenda efficaciter atque refraenanda eiusmodi suorum subditorum postulata, quae leviter nimis saepe exhibentur.

Ad eamdem inolitam coercendam frequentiam, optimam queunt eamque utilissimam conferre opem R.mi Parochi, rite ac tempestive christifideles sibi subditos edocendo, praesertim in catechesis concionibus habendis, Ecclesiam nempe matrimonialia statuisse impedimenta ut familiarum rectae constitutioni et ordinationi sobolisque aptiori procreationi et institutioni foret consultum, proindeque eosdem fideles avertere conentur a dispensationibus matrimonialibus nimis facile postulandis, praecipue super impedimentis maioris gradus, nisi vere graves urgentesque causae id suadeant; hisque exstantibus, valde prudens erit si ecclesiasticae auctoritati, per parentes praesertim aut per ipsum parochum prius ipsae patefiant, quam matrimoniales intercedant promissiones atque in vulgus diffundantur.

Hac eadem super re, Sedes Apostolica non destitit, prouti temporum necessitas postulabat, canonicas praescriptiones iam editas, et in primis Concilii Tridentini statuta, ad observantiam revocare, uti contigit saeculo elapso per Chirographum f. r. Gregorii XVI, diei 22 novembris 1836, cuius praescripta, quoad impedimentum de quo agitur, adhuc in suo robore permanere procul dubio dicenda sunt, sive quia Codex iuris canonici eadem nullatenus immutavit, sive quia haec sacra Congregatio integre continenterque huiusmodi servavit praxim, sibi ab Apostolica Dataria transmissam.

Quamobrem Ex.mos Praesules in Domino monemus, ne faciles se praebeant in excipiendis et commendandis precibus nupturientium, qui tales dispensationes impetrare intendunt. *In primis enim* animadvertenda et cavenda sunt pericula diversaque incommoda, quibus

prescrive: 1° di informare bene i filiani in genere, specie nel catechismo agli adulti, della importanza di questo impedimento, svolgendo i punti esposti nella circolare, dalle parole *In primis enim*; 2° di investigare su le cause che si adducono per chiedere tale dispensa, anche prima che se ne faccia domanda formale, e ove non le trovino sufficienti, giusta le norme che si dànno in seguito, dalle parole *Eas proinde solummodo*, adoperarsi a dissuadere quel matrimonio, prima che si scambino anche privatamente le promesse, e la cosa divenga di notizia pubblica. Cfr. anche Eschbach, *Disput. physiol.*, p. 99 seg.

obnoxii reperiuntur oratores tam arcto necessitudinis vinculo detenti, atque saepe notabili inter se aetate dissimiles. Equidem coniugalis conversatio perraro pacifica atque constanter stabilis perseverat: unde consequitur, familiae compaginem haud firmam permanere, graviaque damna etiam physica in filios ac nepotes redundare, in quos praeter cetera, uti tradunt viri sapientes iidemque egregii physiologicae artis vere periti, dimanant, ac ut plurimum etiam ingravescendo, parentum, vitia hereditaria tum physica tum moralia.

Meminisse praeterea iuvabit, nimiam adhibere indulgentiam in talibus dispensationibus concedendis, uti iam probe cavebat praefatus Gregorii XVI Chirographus, idem esse ac occasionem dare, imo fovere, debitam minuendi observantiam et morum castimoniam, quae intercedant oportet cum personis tam arcto sanguinis vinculo adstrictis in familiari conversatione vitaeque intima consuetudine. Nullus igitur est qui non videat, matrimonii dignitatem atque sanctitatem nullimode pati ut sacra impedimentorum matrimonialium disciplina per huiusmodi dispensationes labefactetur, quam tectam sarctamque servare plurimum interest ad probos tuendos mores, ad pacem familiarum fovendam, atque ad bonum rei replicae quoque civilis provehendum.

Eas proinde solummodo iustas et congruenter graves habeant causas Ex.mi Praesules in memoratis dispensationibus efflagitandis, quae ob canonicas praescriptiones, aut ob diuturnam observantiam iugiter a Sancta Sede servatam, uti legitimae aestimantur, prout sunt v. g. remotio notabilis scandali, compositio gravium quaestionum in successione bonorum, aut resolutio implexarum vel valde miserarum conditionum familiarium: ac proinde ad rem haud sufficere censeant suetas, quae pro ceteris impedimentis, etiam maioris gradus adducuntur, causas, nempe angustiam loci, aetatem mulieris superadultam, carentiam dotis et similia, excepto casu quo eaedem, non singillatim sed cumulative sumptae, tam grave pondus ingerant, ut dispensationem suadeant, iuxta regulam iuris « singula quae non prosunt, simul collecta iuvant ».

In posterum proinde Ex.mi ac Rev.mi Dioecesium Pastores atque Rectores eos tantummodo excipiant commendentque supplices libellos pro dispensationibus super memorato impedimento impetrandis, qui causis vere canonicis, sensu iam explicato, roborentur, eosdemque ipsi Episcopi ne graventur *litteris ad rem suis manibus confectis* commendare, quoties id sine gravi incommodo fieri contingat, quibus pro suis quisque subditis referre debet, una cum ipsorum aetate, canonicas causas in unoquoque casu concurrentes ceteraque adiuncta, quibus gratiam dispensationis opportunam in casu censeant. Id autem probe animadvertant Episcopi, *huiusmodi preces semper esse saltem sua*

manu subscribendas et speciali modo commendandas, quotiescumque nempe litteras commendatitias suis manibus exarare non valent (1).

Romae ex aedibus eiusdem Sacrae Congregationis de Disciplina Sacramentorum, die 1 Augusti 1931.

✠ M. Card. LEGA, Episc. Tusculanus, *Praefectus.*

L. ✠ S.

D. Jorio, *Secretarius.*

Sacra Congregazione del Concilio.

Circa l'abito ecclesiastico da portarsi dai chierici [« A. A. S. », XXIII, pagina 336].

Decreto. – Prudentissimo sane consilio ab Ecclesia provisum est, ut clerici in sortem Domini vocati, per decentiam habitus extrinseci, intrinsecam morum honestatem ostendant et a laicis etiam habitu secernantur. Qui quidem habitus, quamquam, pro diversis temporibus et locis, non unam praetulerit formam et colorem, semper tamen proprium quid ac singulare clericali ordini congruum retinuit ac retinet, quo tamquam *habitus ecclesiasticus* seu *clericalis* et nominetur et habeatur.

Disciplina in hac re vigens continetur in canone 136 § 1 Codicis iuris canonici his verbis: « Omnes clerici decentem habitum ecclesiasticum, secundum legitimas locorum consuetudines et Ordinarii loci praescripta, deferant; tonsuram seu coronam clericalem, nisi recepti populorum mores aliter ferant, gestent, et capillorum simplicem cultum adhibeant ».

Porro huic Sacrae Congregationi Concilii exploratum est non omnes clericos, in nonnullis praesertim regionibus, memorati canonis disciplinam servare. Sunt enim qui, propriam dignitatem et honorem clericalem parvi pendentes, contra legitimam consuetudinem et Ordinari loci praescripta, vestes etiam publice, tum forma tum colore, prorsus laicales deferant, nec ipsam tonsuram clericalem gestent. Ex quo facile sequitur, ut populus christianus erga coetum clericalem debitum

(1) Come si vede, è una semplice formalità che si impone ai Vescovi, cioè di far loro la domanda dei diocesani, o almeno di scrivere di propria mano la commendatizia, e solo in caso di impossibilità, apporre almeno la firma autografa con qualche parola che dimostri non trattarsi dei soliti casi, nè delle solite istanze che si presentano alla commendatizia. Ma questa mera formalità è fatta per richiamare tutta l'attenzione dei Vescovi su le singole domande di cui si tratta; poichè basterà non averle osservate, perchè la Sacra Congregazione respinga senz'altro esame la istanza.

obsequium minuat et clerici ipsi sese periculo exponant non solum agendi ea quae a statu clericali sunt aliena et indecora; sed etiam, quod Deus avertat, e suo statu omnino deficiendi. Nec desunt sacerdotes, qui habitu, quem supra diximus, utuntur etiam in ecclesia in sacris peragendis, in sede confessionali, in Missa celebranda, in Ss.ma Eucharistia distribuenda.

Iamvero ad omnes abusus in hac re removendos et ad disciplinam ecclesiasticam firmandam atque urgendam, haec Sacra Congregatio Concilii praesenti decreto mandat, ut omnes clerici, praeter clericalem tonsuram, decentem habitum ecclesiasticum publice semper, non excepto tempore aestivarum vacationum, deferant, habitum scilicet, quem legitima consuetudo et Ordinarii loci praescriptum in propria regione ordini clericali congruentem agnoverint.

Insuper eadem Sacra Congregatio sacerdotes graviter monet ut religiosissime servent etiam praescriptum canonis 811 § 1: « Sacerdos, Missam celebraturus, deferat vestem convenientem quae ad talos pertnigat »: qua quidem veste curandum est ut sacerdotes utantur etiam in Sacramentis publice ministrandis. Parochi et rectores ecclesiarum in sua quisque ecclesia ad celebrandum Missae sacrificium sacerdotes ne admittant nisi sint, iuxta praescriptum canonis 804 § 2, ecclesiastica veste induti, veste nempe de qua in canone 811 § 1.

Ut vero praesens decretum ab omnibus, ad quos spectat, adamussim servetur, eadem Sacra Congregatio peculiarem Ordinariorum locorum diligentiam atque vigilantiam excitat, qui, si casus ferat, in renitentes animadvertant ad normam canonum 136 § 3, 188 n. 7, 2379 Codicis iuris canonici.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis, die 28 iulii anno 1931.

I. Card. Serafini, *Praefectus.*

L. ✠ S.

I. Bruno, *Secretarius.*

ANNOTAZIONE

Il decreto conferma, meglio chiarendola, la vigente disciplina circa l'*abito ecclesiastico*: questo termine non è ovunque sinonimo di *veste talare*, ma quest'ultima è però *obbligatoria*, ovunque, nella celebrazione della Santa Messa (can. 811, § 1), ed è sommamente conveniente la si usi nell'amministrazione degli altri Sacramenti, almeno nella distribuzione della Comunione e nel confessare. Dove le prescrizioni sinodali permettono che fuori di detti casi, l'abito ecclesiastico non sia rigorosamente *talare*, debbono però prescrivere una foggia d'abito uniforme, seria, non soggetta alla *moda*,

e ben distinta dalla foggia secolaresca, sicchè il sacerdote *cattolico* possa facilmente riconoscersi, in guisa da tenerlo sotto una sorta di sorveglianza pubblica e universale, la quale, senza esserne motivo, è però efficace a contenerlo in una conveniente linea di condotta. Tale abito ecclesiastico, anche se non talare, deve portarsi ovunque *pubblicamente*, anche se non si tratti di atto di culto o di liturgia da compiersi: potrà solo dimettersi nella intimità domestica, ove la comodità lo richiegga; ma non dà certo prova di spirito ecclesiastico chi anche qui lo dimette senza alcun motivo: lo spirito infatti induce spontaneamente anche un certo affetto all'abito del proprio stato. Ad ogni modo in *pubblico* è vietato apparire al chierico, anche in luogo di villeggiatura, senza l'abito clericale, e, ove questi (come comunemente in Italia pel rito latino) è talare, senza la veste talare. Le prescrizioni e sanzioni disciplinari che aggiunge a tal uopo il presente decreto sono chiare, quanto espressive e importanti.

II.

Circa alcune formule del catechismo di Pio X [« A. A. S. », XXIII, pag. 237] (1).

Decreto. – Con l'articolo 34, comma 1, del Concordato Lateranense sono stati riconosciuti in Italia gli effetti civili al Sacramento del matrimonio, disciplinato dal Diritto canonico.

In seguito a tale riconoscimento si rende necessaria la modificazione di alcune formule del *Catechismo della dottrina cristiana di Pio Pp. X*, il cui testo con Lettera apostolica dello stesso Pontefice del 18 ottobre 1912 è stato prescritto nella diocesi e provincia ecclesiastica di Roma, e raccomandato nelle altre diocesi d'Italia. Perciò questa Sacra Congregazione del Concilio, con l'approvazione del Santo Padre, ha stabilito che alle attuali formule che si trovano nel testo del predetto Catechismo, edizione vaticana, sotto i numeri 408–412, siano sostituite le seguenti:

« 408. *Come si contrae il matrimonio ?*

« R. Il matrimonio si contrae esprimendo il mutuo consenso davanti al parroco, o a un sacerdote suo delegato, ed almeno a due testimoni.

« 409. *Il matrimonio celebrato in questa forma consegue in Italia anche gli effetti civili ?*

« R. Il matrimonio celebrato in questa forma consegue in Italia anche gli effetti civili, perchè lo Stato italiano riconosce tali effetti al Sacramento del matrimonio.

(1) Non occorrono annotazioni: però la benemerita « Palestra del Clero » fa osservare che l'essersi riferita al testo detto di Pio X, può essere indizio della intenzione della Santa Sede di non proporre per ora altro testo di catechismo: e ciò può servire di indiretta risposta a quanti ci domandano se sia opportuno introdurre ora il *Catechismo* dell'E.mo Card. GASPARRI, pubblicato dalla Tipografia Vaticana. Pur essendo lodevolissima opera, non occorre aver più fretta della S. Sede.

« 410. *Il matrimonio così celebrato come consegue in Italia anche gli effetti civili?*

« R. Il matrimonio così celebrato consegue in Italia anche gli effetti civili, mediante la sua regolare trascrizione nei registri dello stato civile, fatta a richiesta del parroco.

« 411. *Gli sposi cattolici possono compiere anche il matrimonio civile?*

« R. Gli sposi cattolici non possono compiere il matrimonio civile nè prima nè dopo il matrimonio religioso: che se lo osassero, anche con l'intenzione di celebrare in appresso il matrimonio religioso, sono dalla Chiesa considerati come pubblici peccatori.

« 412. *Gli sposi nel contrarre il matrimonio debbono essere in grazia di Dio?*

« R. Gli sposi nel contrarre il matrimonio debbono essere in grazia di Dio, altrimenti commettono un sacrilegio ».

Roma, dalla Segreteria della stessa Congregazione del Concilio, 4 agosto 1931.

G. Card. SERAFINI, *Prefetto.*

L. ✠ S.

G. Bruno, *Segretario.*

Sacra Congregazione Cerimoniale.

Si definisce la controversia tra gli Ordini di Malta e del Santo Sepolcro [« A. A. S. », XXIII, pag. 385].

Decreto. – E.mi Patres Cardinales de gremio Sacrae Congregationis Caerimonialis in peculiarem Coetum a S.mo D. N. Pio Papa XI delecti ut de ipsorum voto controversia dirimeretur Supremum Ordinem Militarem Hierosolymitanum Melitensem inter et Ordinem Equestrem S. Sepulcri exorta, ex eo quod huic Ordini a S. O. M. Hier. Melitensi publica actio, quod sane dolendum fuit, denunciata est (1):

(1) La *diffida* a mano d'usciere fu fatta dall'Ordine di Malta all'Ordine del Santo Sepolcro, in quanto che questo in alcune circolari largamente diffuse, a proposito della tutela dell'arte sacra, si intitolava « Sacro Militare Ordine Gerosolimitano del Santo Sepolcro » e anzi addirittura « S. M. O. G. del Santo Sepolcro », usurpando quindi le qualifiche « S. M. O. G. di Malta » (Sovrano Militare Ordine Gerosolimitano di Malta), e firmava col titolo di *Balì per l'Italia*, come firma anche il rappresentante di Malta. Il decreto riconosce formalmente che quei titoli sono usurpati, come è indebito l'attributo di *Gran Maestro*, dato al Capo dell'Ordine, essendo questo titolo espressamente abolito nel Breve del 6 gennaio 1928. Per compenso si concede all'Ordine del Santo Sepolcro la specificazione « Gerosolimitano » essendo

inspectis diligenterque perpensis libellis instrumentisque utrimque productis iisque omnibus, quae, post deductionum et documentorum inter Partes commutationem, ab altera Parte contra ulterius argumenta opposita sunt,

excussis novissimis de hac re pontificiis documentis, videlicet Litteris Apostolicis datis: a Pio IX, d. 24 Ian. 1868 *Cum multa*; a Leone XIII, d. 3 Aug. 1888 *Venerabilis Frater Vincentius*; a Pio X, d. 3 Maii 1907 *Quam multa*; a Pio XI, d. 6 Ian. 1928 *Decessores Nostri*;

illud pro certo habentes, quod huiusmodi documenta, in universum sumpta, tamquam novum Equestris Ordinis S. Sepulcri fundamentum hodie haberi debent,

innixi potissimum memoratis S.mi D. N. Pii Papae XI fel. regni Litteris Apostolicis, vi quarum:

a) Magnum Magisterium Ordinis Equestris S. Sepulcri, a Pio X constitutum atque « uni Pontificis Summi Personae » reservatum, edicitur « extinctum seu penitus abolitum »;

b) idem Ordo Equester S. Sepulcri « sub benigna protectione Apostolicae Sedis « ponitur;

c) Ex.cmus Patriarcha Hierosolymitanus Latinus pro tempore constituitur *Ordinis Equestris S. Sepulcri Rector atque Administrator perpetuus* eidemque instituendi novos Equites fit potestas, non quasi a Summo Pontifice delegata, sed vi muneris et auctoritatis quibus ipse ad rem fungitur;

d) aperte declarantur nullius roboris et vi omni destituta quaecumque pontificia documenta praeteritis temporibus, ante Pium IX, Equestris Ordinis S. Sepulcri favore data sint;

unanimes in hanc sententiam convenerunt: « Equestrem Ordinem « S. Sepulcri, iuxta memoratas Litteras Apostolicas d. 6 Ian. 1928 « datas, a Pio Papa IX *ex novo* constitutum censeri per Litteras Apostolicas datas d. 24 Ian. 1868; ac proinde:

« *a*) quidquid est de historica Ordinis originum quaestione, « nullo modo ad documenta posse provocari ante diem 24 Ian. 1868 « edita;

« *b*) quapropter Ordinis denominationem eam esse retinendam « quae in memoratis Litteris constitutivis statuta est, videlicet: *Ordo* « *Equester S. Sepulcri* appellationibus *Sacro, Militari, Hierosolymitano* « expunctis;

insita nella natura delle cose, poichè di nessun altro Santo Sepolcro può parlarsi; e l'attributo di « S. E. il Luogotenente » al rappresentante nazionale, in luogo di quello di « Balì »; più ancora si concede la via al riconoscimento civile, con le formalità delle onorificenze pontificie, benchè non possa dirsi strettamente tale.

« *c*) Exc.mo Patriarchae Hierosolymitano Latino – cum illi in « eisdem Pii XI Litteris haec una denominatio data sit: *Rector atque Ad-* « *ministrator Ordinis perpetuus* – perperam attributum esse titulum « *Magni Magistri*, itemque privato tantum arbitrio Ordinis Equestris « S. Sepulcri personam gerentes appellatos esse *Bajulivos* seu vulgo « *Balì* ».

Ss.mus autem D. N. Pius Papa XI, in audientia infrascripto Secretario d. 27 Iulii a. 1931 impertita, audito eorundem Em.orum Patrum, in peculiarem Coetum ad hanc quaestionem componendam delectorum, voto: ne quae contra ius hisce postremis temporibus inducta sunt inolescant penitus, utque duo hi Ordines, tam bene de Ecclesia meriti, suis quisque in finibus, egregiis maiorum vestigiis insistentes, illustria facinora pro Ecclesia cumulare pergant, ipsorum Emorum Patrum sententiam approbare dignatus est atque haec quae sequuntur observanda suprema Sua auctoritate decrevit:

1. Ad publicam Ordinis Equestris S. Sepulcri denominationem adiiciatur *ultimo loco*, ex gratiosa S.mi D. N. Pii Papae XI concessione, appellatio: « Hierosolymitani » atque ideo legitima Ordinis appellatio exinde haec esto: *Ordo Equester S. Sepulcri Hierosolymitani.*

2. Exc.mi Patriarchae Hierosolymitani Latini appellatio eadem esto quae in memoratis Pii XI Litteris statuta est, videlicet: *Rector atque Administrator Ordinis perpetuus.*

3. Quapropter omnino vetatur ne in posterum Ordo Equester S. Sepulcri Hierosolymitani titulum usurpet *Sacri Militaris Ordinis Hierosolymitani* itemque ne Exc.mo Patriarchae Hierosolymitano Latino titulus *Magni Magistri* aut Ordinis Delegatis titulus *Bajulivi* tribuatur.

4. Spectatis Ordinis Equestris S. Sepulcri Hierosolymitani in Sedem Apostolicam promeritis, quo tutius, ad maius Ordinis Equitum decus, provideatur ut equestria insignia ab iis Civitatibus publice agnoscantur, quae cum Sede Apostolica coniunctionem amice fo vent, edicitur ut quotiens Exc.mus Patriarcha Hierosolymitanus Latinus novos Equites instituerit, eorum nomina cum Apostolica a Brevibus Cancellaria communicet; quae, ubi nihil contra excipiendum censuerit, designationes huiusmodi in acta referat ac diplomata suo sigillo formulaque « visa » obsignet, cum haec omnia ad huiusmodi publicam tituli agnitionem sint necessaria.

5. Exc.mi Patriarchae Hierosolymitani Latini, Ordinis Rectoris atque Administratoris perpetui, personam gerentibus ex suprema Sumni Pontificis potestate *Locum Tenentium* appellatio tribuitur, iisque solis *Excellentiae* titulus conceditur.

6. Ordinis Equestris S. Sepulcri Hierosolymitani statuta, ad

huius decreti normam conscribenda, Sacrae Congregationis Caeremonialis adprobationi, antequam publici iuris fiant, erunt subiicienda.

In contrarium non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis Caeremonialis, die 5 Augusti anno 1931.

✠ I. Card. Granito Pignatelli di Belmonte.
Ep. Ostiensis et Albanensis, *Praefectus*.

L. ✠ S. B. Nardone, *Secretarius*.

Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del Codice.

I.

Risoluzioni varie. – **Responsa ad proposita dubia.**

E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. *De ultimis Sacramentis ministrandis.* — D. An canon 514 § 1 ita intelligendus sit ut in religione clericali Superioribus ius et officium sit omnibus, de quibus in eodem canone, extra religiosam domum aegrotis Eucharisticum viaticum et Extremam Unctionem ministrandi.

R. *Affirmative*, si agatur de religiosis professis vel novitiis, firmo tamen praescripto canonis 848; secus negative (1).

II. *De aetate confirmandorum.* — D. An canon 788 ita intelligendus sit ut Sacramentum confirmationis in Ecclesia Latina ante septimum circiter aetatis annum conferri non possit nisi in casibus, de quibus in eodem canone (2).

R. *Affirmative.*

(1) La difficoltà è nelle parole « *extra* religiosam domum » che sembra contrastare ai termini del canone « aliisve in religiosa domo diu noctuque degentibus »; ma è chiaro che queste parole vanno limitate appunto a tale classe di persone che non ha altro legame con l'Ordine, che la degenza attuale (educationis, famulatus, hospitii, valetudinis causa); mentre pei professi e novizi il vincolo è intrinseco ai soggetti, e rimane anche se attualmente dimorino fuori del luogo pio. Quindi è logica la risposta; salvo il diritto del parroco circa il portar *pubblicamente* la Comunione agli infermi, anche esenti, giusta il canone 848, ove non si distingue.

(2) La ragione di dubitare è data dalla parola del canone « *convenienter* differatur » che sembrava non porre una prescrizione, ma un consiglio: invece si tratta di semplice constatazione di stato di fatto, press'a poco: « Sebbene nella Chiesa latina la cresima non si conferisca prima del settimo anno – e ciò è molto conveniente – pure la si può conferire anche prima in questi e questi casi », cioè *solo* in questi.

III. *De causis matrimonialibus.* — D. An vi canonis 1989 eadem causa matrimonialis, ab uno tribunali iudicata, ab alio tribunali eiusdem gradus iterum iudicari possit (1).

R. *Negative.*

IV. *De declaratione nullitatis matrimonii.* — D. 1. Utrum *par certitudo*, de qua in canone 1990, haberi possit tantum ex certo et authentico documento, an etiam ex alio legitimo modo (2).

2. Utrum *citatio partium*, de qua in canone 1990, facienda sit ante declarationem nullitatis matrimonii (3).

R. Ad 1. *Negative* ad primam partem, *affirmative* ad secundam.

Ad 2. *Affirmative.*

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 16 mensis Iunii anno 1931.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

II.

Responsa ad proposita dubia. — E.mi Patres Pontificiae Commissionis ad Codicis canones authentice interpretandos, propositis in plenario coetu quae sequuntur dubiis, responderi mandarunt ut infra ad singula:

I. *De celebratione matrimonii.* — D. An *ad physicam parochi vel Ordinarii absentiam*, de qua in interpretatione diei 10 Martii 1928 ad

(1) Sebbene le cause matrimoniali, come le cause *super statu personarum*, non passino in regiudicata, quanto al vincolo, ma possano riproporsi, anche dopo la *doppia conforme*, pure a provocare una ulteriore eventuale *difforme* è sempre necessario *appellare*, cioè (can. 1879) « provocandi ab inferiore, qui sententiam tulit, *ad superiorem* ». L'appello infatti può ben farsi, in diritto canonico, in terza e ulteriore istanza, quando non si formi regiudicata; mai *bis in idem*. Se però si procedesse per *querela nullitatis*, impugnando una delle sentenze conformi per vizio formale (can. 1892 ss.) si potrebbe proporla separatamente « coram iudice qui sententiam tulit ». Nella Rota poi, ogni *turno* costituisce un *grado* di istanza.

(2) La dispensa dagli impedimenti non sempre può esser talmente documentata da certificati e registri, da doversi concludere, per argomento negativo, che quando non si ha nè certificato, nè traccia nei registri si provi senz'altro che non è stata concessa: vi sono anzi dei casi in cui, secondo alcuni, per legge sarebbe esclusa la registrazione (can. 1044 fin.). Quindi è ovvia la risposta da darsi a questo dubbio: si dice *par certitudo*, a intendere la certezza ugualmente morale o giuridica che può aversi da altre prove giuridiche.

(3) La formola « citatis partibus, cum interventu defensoris vinculi » vuol dire che si salva la forma sostanziale del giudizio « praetermissis solemnitatibus »; e a ciò è necessario quella « litis contestatio » che forma l'« obiectum seu materia iudicii » (can. 1726 s.) e che richiede essenzialmente una « comparitio litigantium ». La citazione soltanto « ad audiendam declarationem nullitatis », come pare abbia qui inteso chi ha proposto il dubbio, non è sufficiente e anzi neppure necessaria (canone 1877).

canonem 1098, referendus sit etiam casus, quo Parochus vel Ordinarius licet materialiter praesentes in loco, ob grave tamen incommodum celebrationi matrimonii assistere nequeat requirens et excipiens contrahentium consensum.

R. *Affirmative* (1).

II. *De matrimoniis acatholicorum.* — D. Utrum interpretatio diei 20 Iulii 1929 ad canonem 1099 § 2 sit declarativa an extensiva.

R. *Affirmative* ad primam partem, *negative* ad secundam (2).

III. *De processu informativo in causis Servorum Dei.* — D. An canon 2039 § 1 sit ita intelligendus ut competens sit ad processum informativum in causis Servorum Dei instruendum etiam Ordinarius loci in quo testes utiliter examinandi sunt.

R. Standum praescripto eiusdem canonis 2039 § 1, seu *negative* (3).

Datum Romae, e Civitate Vaticana, die 25 mensis Iulii anno 1931.

P. Card. GASPARRI, *Praeses.*

L. ✠ S. I. Bruno, *Secretarius.*

CONSULTAZIONI

An probetur inconsummatio matrimonii in casu.

In hac nobis proposita controversia, gravis oritur difficultas, exsistentibus in iudicio, uno ex coniugibus qui pro matrimonii inconsummatione actionem intendit et altero contra excipiente. En diserta et apertior Actoris depositio: « Il terzo dì seguente alle nozze dormimmo insieme; ed ella, la moglie, m'invitò a consumare il matrimonio. Io stesso con lei ho cercato di consumarlo, sempre nel modo richiesto dalla natura. Ciò avvenne per circa dieci volte; ma non mi riuscì mai. La impotenza della moglie m'impediva di penetrare i suoi organi genitali. Di questo mi accorsi fin dalla prima copula...

(1) Non poteva dirsi altrimenti, poichè infatti per la *validità* è necessario che il parroco assista e chieda e riceva il consenso. Se non può far questo, è materialmente assente « ad effectum de quo agitur ». Si pensi per esempio ai casi della persecuzione messicana, in cui la celebrazione canonica del matrimonio era punita con la fucilazione immediata del sacerdote e degli sposi.

(2) Rimandiamo a quanto ne scrivemmo a suo tempo: la interpretazione *estensiva* è quella che non è giustificata dal testo e contesto, ma solo dalla autorità dell'interprete: nel caso dimostrammo chiaramente che il testo e contesto esigevano quella interpretazione. Vi fu chi mise in dubbio le nostre ragioni . . . eccolo servito.

(3) Infatti il canone 2039 dice tassativamente: « competens est aut Ordinarius *loci* in quo Servus Dei supremum diem obiit, aut *miracula contigerunt* »; e quindi i testimoni di cui nel dubbio, o debbono comparire dinanzi al tribunale di tale Ordinario, o esser sentiti di sua autorità per rogatoria.

Dopo due mesi di coabitazione, vedendo inutile ogni tentativo per la consumazione del matrimonio, abbandonai la moglie, la quale dipoi consultò due ostetriche che le trovarono l'utero antiflesso e protrudente. Ritornai di nuovo a coabitare e condormire colla stessa; ed anche dopo conosciuta la sua malattia, tentai ancora per altre dieci volte incirca inutilmente di compiere l'atto coniugale ».

Uxor autem: « Moltissime volte ci siamo adoperati, nel modo voluto dalla natura, a consumare il matrimonio; e siamo in ciò riusciti; poichè mio marito penetrava i miei membri genitali spargendo il seme, ch'io so di aver ricevuto e non aver di nuovo rigettato ». Et deinde, item sub iuramento: « Egli consumò il matrimonio, praticandomi tutt'i giorni ». Addidit denique: « Un aborto seguì quindici giorni dopo la nostra separazione definitiva. Prima dell'aborto, quando ancora conviveva con mio marito, la madre di costui fece chiamare una levatrice, e questa le dichiarò che veramente io era incinta ». « ...Sono perfettamente sana, mancandomi ogni difetto corporale ».

In hac tamen coniugum discrepantia, in primis idoneis testibus firmatur quod assidua contentione Actor tuetur, inconsummatio scilicet matrimonii.

Mulieris nempe tricas dissolvit ante omnia hoc testimonium, quod coram publico Notario a pluribus emissum, deinde iudiciali modo confirmatum est: « So – ita fertur – che tra i contendenti furonvi dei litigi, e questi ebbero luogo *dopo* la loro separazione. In questi litigi la moglie lo insultava, dicendo: Voi non volete consumare il matrimonio; ed egli rispondeva: Non mi accosto a voi, perchè siete incapace al matrimonio. Questo lo so di scienza propria ». Testis alius deposuit: « Mi trovava nella casa d'abitazione dei coniugi, e sentii la moglie dire al marito: È per questo che voi non volete avere contatto carnale con me, perchè asserite che io sono affetta d'ernia. Allora il marito scese nel piano inferiore di detta casa, e ci lasciò soli. Essa, rivolgendosi a me, mi pregò di esortare suo marito perchè faccia con la stessa il dovere coniugale, asserendo essa nello stesso tempo che sin dal giorno del suo matrimonio il detto di lei marito *non ebbe mai* con essa contatto ». Ab his, quae sunt maximi momenti, omnino non abludunt relata a testibus aliis praesertim a quadam obstetrice, quae exposuit et aliam circumstantiam: « La signora, quasi un mese dopo il suo matrimonio venne da me per parlarmi di un certo guasto che avea al corpo.... e aggiungeva che suo marito non voleva coabitare con lei per questa ragione. Mi pregava di accompagnarla, per persuaderlo che questo non ostava ai suoi diritti maritali ». Alia femina ait « La donna pronunziò adirata in mia casa: *Mio marito non si è unito mai carnalmente con me*, essendo egli unito con voi ». Credibilis quoque apparet huiusmodi sermo testis alius qui deposuit: « Circa tre anni sono, in V., vidi la moglie, mentre uscivamo dalla chiesa. Tre giovanette vennero incontro al marito complimentandolo di avere bene cantato. In questo mentre passò la moglie di lui, e rimproverandolo gli disse: È perciò che non volete guardarmi, perchè corteggiate altre! Prima di lasciarci, spiegò meglio il suo pensiero, dicendogli: Vile che siete, per questo *non mi praticate*? ». Item alia testis specifica retulit in iudicio: « Poco dopo la celebrazione del suo matrimonio avendomi essa chiamata per consultarmi riguardo a un dolore che sentiva al basso ventre ecc., mi disse: Per dirvi

la verità, mio marito non mi ha *mai praticata*, perchè gli faceva schifo; ciò ch'è stata causa di continuo litigio fra noi, e della nostra separazione » Testis... « Circa due anni sono mentre eravamo insieme, gli si presentò una donna, la moglie, che ingiuriandolo gli disse queste precise parole: Non vi vergognate di non avermi *mai praticata*, e dite che sono erniosa? ». Soror ipsa mulieris iudicis sciscitationi respondit: « Che egli abbia consumato il matrimonio con mia sorella, non lo so ».

Ut probentur potiora, delibanda ex physico argumento sunt documenta; atque ita plura sinistris interpretationibus in sequiorem partem torqueri non poterunt. Non a longe quaerenda ratio est, quum sit perquam obvia et evidens inspectio et relatio medicorum, quoad assertam uxoris impotentiam aut matrimonii inconsummationem.

Adstipulantur quodam sibi invicem depositiones doctoris et cuiusdam, vulgaris et grandaevae obstetricis, qui non invenisse referunt in muliere virginitatis signa. Medicus tamen alius eodem tempore dixit: « Circa due anni fa, la donna, mi si presentò all'ospedale, per conoscere ed essere da me visitata nelle sue parti genitali.... Mi ricordo bene di avere osservato un difetto negli organi copulativi, tale che l'atto completo del matrimonio non si poteva consumare coll'introduzione del membro virile ». Quod etiam testis, coram qua peracta inspectio, confirmavit. Item et chirurgus censuit: « La mancanza di segni di verginità, in caso, non può essere presa come segno di matrimonio consumato tra lei e suo marito, perchè potrebbe essere effetto di altre cause, come introduzione di corpi estranei, cattive abitudini, ecc. ... Questo stato di cose non costituisce un impedimento assoluto alla consumazione del matrimonio, ma lo rende più o meno difficile ».

At enim quiddam maius invenitur in recentioribus et doctis relationibus aliorum, qui iudicialiter uxorem inspexerunt, ex officio. Alter reliquis ad rem expositis, deduxit: « L'imene, da quel ch'è rintracciabile, non è stato lacerato, per consumazione di matrimonio, perchè esso era naturalmente dilatato dalla *porzione protudente* dell'utero.... La presenza del prolasso dell'utero costituisce, per un giovine inesperto, tanto ribrezzo, da renderlo temporaneamente impotente ». Alter vero peracta inspectione mulieris scripsit: « Non si può precisamente stabilire la verginità fisica della donna sotto esame, specie nell'età in cui si trova (paene sexagenaria), e col prolasso cronico dell'utero che ha gradatamente irritato la mucosa vaginale in modo tale da non poter decidere con sicurezza se le rughe della superficie interna della vagina si siano diminuite di numero e di profondità per la pressione continua dell'utero prolassato o per un commercio avuto coll'uomo.... L'assenza dell'imene non costituisce oggi nella scienza medico-legale una prova sicura di non verginità della donna.... Non escludo, *anzi ammetto*, tutta intera la probabilità che il giovine marito avrà avuta una scossa nervosa assai forte e violenta da paralizzare momentaneamente i nervi ed il tessuto erettile ecc..... Segni di gravidanza e di parto non esistono nella stessa donna, molto più che la bocca dell'utero presenta i caratteri che si osservano, come regola generale, nelle donne che non hanno partorito o abortito ».

Hinc iam certum fit, derogandam uxori fidem, quum de abortu et reliquis ad rem multa congessit, dum negat vitium sui corporis omnino evidens.

Animadvertere iuverit, ex physiologia, falsas in mulieribus quibusdam praegnationes atque imaginarias quandoque haberi, praesertim quum proximae sunt menopausae; aut nervosae, irritabiles, et hystericae sunt. Hae mulieres vehementer cupiunt matres fieri; et adeo cogitatio maternitatis eorum mentem perturbat ac agitat ut cito in firmissimam suasionem veniant se debere esse praegnantes. Praeterea omni studio quaerunt suadere de hac supposita praegnatione» (Antonelli, *Medicina Past.*, vol. I, p. 188).

« Nihil tam difficile est, quin quaerendo investigari nequeat » (Terent. *Heaut.*, act. 4); at vero, exceptionibus, si fiant quoad supra dicta, retorqueri potest argumentum. In illo anormali mulieris statu cum uteri prolapsu, integritatis seu virginitatis signa inveniri impossibile fere fuisset. Fallax est insuper per se virginalis hymenis inspectio; neque eius est constans et semper distinctivus, quum ad individualibus proprietatibus, ab aetate, a nutritione etc., dependeat (Eschbach, *Disp. physiol. theol.* II, 3). Probe sentire doctores, nemo negat, qui melioris aequiorisque mentis erant, quam personae nonnullae inconsummationem matrimonii in casu dubiam censentes, prima fronte.

Tantum insuper abest testes *septimae manus* viam ad factum dignoscendum, prout est, non sternere, quin per eos quaestioni uberiorem lucem effundi videtur. Habiles, legitimi et integri ad testificandum admissi sunt, eosque esse omni exceptione maiores dicendum, iuxta illud: « Illi dicuntur omni exceptione maiores, qui repelli non possunt aliqua exceptione » (*L. Testimoniorum* 1, § *de testibus*, atque cap. *Ex litteris* 1, *de Cons. et uff.*). Si testis una in actis legitur in carceribus quondam inclusa ob fraudem ab ea commissam, criminosi iam emendati habentur in Iure ut testes admittendi (Mascard. *de Probat* tom. I); in casu autem ipsae non fuit suo tempore a parte adversa proposita ad repulsam, et censetur partem tacite consensisse (Pirhing, in cap. *Testimonium* 54, *de test.*). Maior testium numerus pro inconsummationis iudicio non vacillans, non varius, non sibimet contrarius est.

Sibimet e contra repugnans indirecte, ita ut quod in iudicio deposuerat affirmative, aliis in circumstantiis ex abundantia cordis negative rea conventa revolvit verba, ut supra; hinc in contrarias partes disseruit, quamvis perplexa. Dolose aut cum mendacio maritum insimulavit detestabilis onanismi coniugalis et nefandae sodomiae. « Ella attribuiva il prolasso dell'utero, di cui era affetta, agli atti sodomitici del marito.... Mi disse che si adoperarono alla consumazione; non so però se siano riusciti a consumarlo »: ita frater mulieri. Talis quum videatur mulier, vacillans et varia, deponens diversa, imo adversa, fides eius depositioni non esset adhibenda, pro iudicis prudenti criterio.

Actori potius credibilitas esset profecto accessura, ad omnia diverticula praecavenda, prout hactenus fuit. Rea conventa a R.mo Ordinario, ut ipse retulit, « notificata per ben due volte, anche sotto pena della privazione dei Sacramenti, a comparire, non si sottomise, e non comparve, persistendo nella sua disubbidienza »; Actor autem crebro, durante processu, quamvis ab uxore disiunctus, Poenitentiae et Eucharistiae gratia reficiebatur. Illustris sacerdos de eo hoc scripsit testimonium: « Ben volentieri dichiaro e attesto essere il Sig. N. N., mio penitente, *persona di ottimi costumi*, e che spesso frequenta i santi Sacramenti della Confessione e Comunione ».

Vir agit recto fine consulendi suae conscientiae; id deducitur a sua religione, a patientia qua per tot annos non pepercit industriis et expensis non levibus ad excitandam lucem et probandam inconsummationem. Si ergo agit hoc sancto fine, quomodo possumus praesumere eum *scienter mentiri* ad obtinendam solutionem quae esset nulla?

Absolute loquendo non repugnat quod vir subiective, et salva bona fide, possit sibi fucum facere, seu illudi. Inexpertus nempe iuvenis, cum invenerit vas mulieris aliquo modo obstructum ab utero relaxato, potuit eredere sese non seminasse rite et recte, atque ideo diceret nunc, se non consummasse. Sed haec mera hypothesis est. Dum contra constat facto mulierem, quae asserit consummationem (et id quoque subiectiva illusione explicari potest; ardens enim cupiditate copulae, habens vas suum non omnino liberum, potuit credere sese accepisse et retinuisse semen) revera et graviter sibi illusisse quoad praegnantiam et abortum. Ceterum illusio facilius admittitur in muliere, quia eius phantasia accensa magis, magisque ardens cupiditas est.

Coeteris porro omissis, melius et aequius videtur ab asserenda consummatione abstinere, attento praesertim morali argumento. Indicia enim, quae rationem in se continent veritatis, invenimus in casu iuxta humanam prudentiam. Quod sufficeret ad gratiam obtinendam, etiam in hoc, prout in aliis similibus, casu, si consummatio absolute et per evidentiam *physicam* omnino probari nequeat. Agitur enim de facto per se occulto, a quo testes absunt, et satis est ut in illustri posita sit indirecte controversia.

✠ D. T.-G.

QUESTIONI

Sull'impedimento "criminis ex adulterio cum fide data".

Su questo argomento il chiar.mo A. Boudinhon pubblica in Jus Pontificium an. I., fasc. I–II, pag. 36, una dotta ed erudita dissertazione. La tesi – che io sappia – è del tutto nuova e sarebbe in verità assai importante, perchè ridurrebbe, anzi farebbe scomparire del tutto i casi di tale impedimento. Pur ammirando la dottrina, la erudizione, la chiarezza dell'esposizione, mi permetto di sottomettere al chiar.mo Autore alcune mie osservazioni.

La tesi che egli vorrebbe dimostrare è la seguente:

In seguito al Decreto *Ne temere* e al Codice di diritto canonico l'impedimento criminis *ex fide data* è limitato nel senso che non si contrae più per l'adulterio con la promessa di matrimonio data privatamente, ma è necessario che tale promessa sia stata data con le solennità volute dal Decreto *Ne temere* e dal Codice per gli sponsali.

Riassumo anzitutto gli argomenti da lui addotti:

1° Il can. 1075 C. d. c. è così concepito: « Valide contrahere nequeunt matrimonium: 1° Qui, perdurante eodem legitimo matrimonio, adulterium

inter se consummarunt et fidem sibi mutuo dederunt de matrimonio ineundo vel ipsum matrimonium etiam per civilem tantum actum, attentarunt ».

2° Nel diritto delle decretali gli sponsali *per verba* de *presenti* e quelli *per verba de futuro* camminavano di pari passo.

3° Prima del Decreto *Tametsi* del Tridentino il consenso degli sposi era valido anche se dato privatamente senza nessun testimonio. Il Tridentino prescrisse per la validità del consenso che esso fosse dato innanzi al parroco e a due testimoni. Tale decreto non fu applicato dappertutto; si andò applicando a poco a poco; oggi però non si trova più paese dove si reputi valido il matrimonio contratto privatamente senza la presenza dei testimoni voluti dalla legge o ecclesiastica o civile.

4° Divenuta nulla la celebrazione privata o clandestina del matrimonio, a norma del Tridentino, divenne parimenti nullo l'attentato privato del matrimonio; imperocchè a porre in essere l'attentato, come tale, bisognava che si fosse celebrato un matrimonio, nullo bensì per l'impedimento *ligaminis*, ma che avesse *la figura* di un vero matrimonio e perciò fosse celebrato nelle forme volute dalla legge.

5° Per tale capo quindi l'impedimento *criminis* per adulterio *cum attentatione matrimonii* fu limitato solo ai casi di adulterio con attentato di matrimonio celebrato nelle forme legali. Questo fu fatto non già per legge speciale, ma pel fatto stesso che con l'applicazione della legge del Tridentino non ebbero più valore i matrimoni contratti privatamente.

6° La legge del Tridentino però, se annullò gli sponsali *per verba de praesenti* senza l'assistenza del parroco e dei testimoni, lasciò nel suo pieno vigore le promesse sponsalizie – *per verba de futuro* – date anche senza nessun testimonio. Sicchè anche per contrarre l'impedimento *criminis ex fide data*, bastava che la promessa di matrimonio fosse stata data anche senza nessun testimonio.

7° Il decreto *Ne temere* venne ad annullare queste promesse sponsalizie fatte senza alcun testimonio, e stabilì per la validità di esse che si facessero in iscritto, innanzi al parroco o innanzi a due testimoni, firmate da tutti i presenti, e che ci fosse un altro testimonio nel caso che entrambi gli sposi o uno di essi non sapesse firmare.

8° Da tutto questo il chiar.mo Autore vorrebbe dedurre, come il decreto *Tametsi* stabilendo la forma del matrimonio, limitò l'impedimento *criminis* ex adulterio *cum attentatione matrimonii* ai soli attentati fatti colla forma della legge, escludendo quelli in forma privata, così il decreto *Ne temere* e poi il Codice stabilendo la forma anche delle promesse sponsalizie ed annullando ogni altra promessa non fatta nelle forme dovute, ha in pari tempo limitato l'impedimento *criminis cum fide data* alle sole promesse giuridicamente fatte; imperocchè quello che giuridicamente non esiste non può produrre effetti canonici.

L'Autore sullodato conchiude che ha avuto grande titubanza a pubblicare la sua tesi, e che tale pubblicazione in pratica – ne è sicuro – non produrrà nessun effetto.

Ed ora mi permetto fare le mie osservazioni.

Il chiar.mo Autore nel dire che la sua pubblicazione non avrà nessun effetto, pare che faccia una constatazione di fatto, che cioè, anche dopo il decreto *Ne temere* ed il Codice si continua a chiedere e a concedere dispense dall'impedimento *ex fide data* senza accertarsi se la promessa abbia avuto i requisiti richiesti dalla legge, anzi pur sapendo che la promessa era stata fatta solo privatamente. Ciò vuol dire che mentre gli sponsali in genere si ritengono nulli senza la forma richiesta dalla legge, le promesse di futuro matrimonio che precedono e accompagnano l'adulterio, date anche privatamente, si ritengono valide agli effetti dell'impedimento, non soltanto dalle Curie, ma anche dalla Santa Sede. Da questo possiamo dedurre che la mente del legislatore, nello stabilire la forma degli sponsali, era bensì quella di rendere certa e documentata la scambievole promessa agli effetti stabiliti dalla legge per gli sponsali; non già quella – neppure indirettamente – di limitare l'impedimento *ex fide data* ai soli casi di promessa legale.

Un'altra constatazione di fatto: Mentre in forza del decreto *Tametsi*, dichiarato nullo il consenso dato dagli sposi senza la forma legale, e per conseguenza nulli gli attentati del matrimonio senza tale forma, vennero a mancare del tutto i casi di attentato matrimonio pel consenso privato, in forza invece del decreto *Ne temere* e poi del Codice non son venuti a mancare i casi di adulterio *cum fide data* privatamente, e nessuno ha mai pensato che, perchè tali promesse avessero valore, dovrebbero essere fatte innanzi al Parroco e a due testimoni; nessuno, legato con altri in matrimonio verrebbe innanzi al parroco per fare la promessa innanzi alla sua druda (nè ci sarebbe parroco che, conoscendo tali persone le riceverebbe) nessuno si darebbe la pena di cercare testimoni alla promessa specialmente se fosse a conoscenza degli effetti canonici di tale promessa in forza dei quali rimarrebbero i due inabili a contrarre tra loro legittimo matrimonio.

Esaminiamo ora *il fine* per cui furono emanati i due decreti e quello pel quale fu istituito l'impedimento *criminis*.

Il decreto *Tametsi* fu dato per rendere certa la celebrazione del matrimonio. Data la validità del consenso pronunziato anche privatamente, di nessun matrimonio si sarebbe potuto provare l'esistenza in caso di contestazione di tale consenso da parte di uno dei due, sicchè sarebbe stato tanto facile ad un qualsiasi malintenzionato dare oggi un consenso e negare domani di averlo dato.

Così parimenti il decreto *Ne temere* fu istituito per rendere certe le promesse sponsalizie agli effetti canonici, eliminando una grande massa di processi, che ingombravano le Curie, tendenti a provare la promessa fatta.

Nè l'uno, nè l'altro decreto ebbero lo scopo di limitare comecchessia l'impedimento *criminis*. Che se il primo ebbe l'effetto di limitare l'impedimento *criminis cum attentatione* ciò fu, come abbiam detto, perchè in seguito a quel decreto, non potea più chiamarsi attentato matrimonio quello che non avea più la figura di matrimonio.

L'impedimento *criminis* poi fu istituito allo scopo di mettere un argine all'uxoricidio e all'adulterio. Lasciamo stare l'uxoricidio, che non entra nella nostra tesi. È evidente che il legislatore due gravi inconvenienti volle evitare: che si potesse persuadere una persona a consentire all'adulterio, o tentando

di contrarre con essa un nuovo matrimonio, o promettendole di sposarla morto che fosse l'altro coniuge.

A questo doppio inconveniente volle provvedere il legislatore dichiarando inabili a contrarre tra di loro matrimonio, e coloro che avessero commesso l'adulterio attentando un nuovo matrimonio, e coloro che lo avessero commesso con la promessa di futuro matrimonio.

Tale fu l'istituzione dell'impedimento *criminis*. In seguito al decreto *Tametsi* non occorreva modificare la legge o limitarla riguardo agli attentati, perchè come abbiam detto, non esisteva più l'attentato di un matrimonio privato, non esistendo altro matrimonio che quello contratto con le forme volute. Ai nostri tempi però, poichè frequentissimi erano i casi, specie a cagione del divorzio, di gente legata da un primo matrimonio, che ne contraevano un secondo civilmente, il legislatore, che antecedentemente non avea dato al matrimonio civile nullo, si capisce, di fronte alla chiesa – nessun valore, neppure di semplici sponsali, ad evitare l'adulterio con l'attentato del matrimonio civile, ha esteso in forza del Codice l'impedimento *criminis* anche a coloro che all'adulterio avessero unito la celebrazione del matrimonio civile.

In seguito però al decreto *Ne temere* ed alle disposizioni del Codice sugli sponsali nessuna limitazione si è fatta all'impedimento *ex fide data*. Non poteva tale decreto avere come il *Tametsi* una limitazione di fatto, perchè i casi di adulterio con promessa privata non son venuti a mancare; non poteva perciò averne in diritto perchè lo scopo dell'istituzione dell'impedimento sarebbe stato frustrato; non essendovi in generale casi di promesse fatte con forme legali, l'impedimento *ex fide data* si sarebbe potuto sopprimere senz'altro. Mons. Arcid. F. I.

QUESITI MINORI

38. – Nel pagare il 2 % all'ufficio amministrativo diocesano il Capitolo cattedrale tra i cespiti beneficiari compresi e soggetti alla detta imposta non ha compreso quello che riceve negli accompagnamenti funebri, quando viene invitato il Capitolo stesso.

R. – Ci sembra che possa star quieto in coscienza fondandosi sulla ragione che la percentuale va esatta sull'annuo reddito netto dei benefici, anche vacanti, mentre, come si vide per le distribuzioni, il lucro che si ha dagli accompagnamenti funebri è *merces laboris personalis* del beneficiato. Se non fosse così il beneficiato nei funeri si verrebbe a trovare in condizione di inferiorità di fronte ad altri sacerdoti, che non essendo beneficiati, non sono soggetti alla tassa e percepiscono intero il loro emolumento.

Inoltre il canonicato vacante la cui rendita è devoluta all'Ordinario, nulla riceve dagli accompagnamenti funebri, ma percepiscono solo quelli che vi intervengono, e per consuetudine, nel caso, anche gl'infermi (per una parte però più limitata). Il can. 1410 del D. C. stabilisce quale è la *dote* del

beneficio: 1° i beni di proprietà dell'ente; 2° le prestazioni *certe* e dovute; 3° le oblazioni *certe* e volontarie dei fedeli assegnate al rettore del beneficio; 4° i diritti, ma non dovunque, di stola; 5° le distribuzioni corali. Tutto ciò e non altro è la dote del beneficio. Da ultimo notiamo che il Governo, nell'accertamento dei redditi beneficiari dei canonici per il supplemento, nessun conto tiene dei lucri funerari essendo questi di lor natura, incerti. È vero che la Sacra Congregazione del Concilio, ad una interrogazione fattale ha compresi tra i cespiti soggetti i lucri di stola del parroco (in ciò è conforme alla prassi di accertamento da parte del Governo) ma vi è differenza fra parroco e canonico: il primo interviene *vi officii* e anche alla parrochia vacante spettano gl'incerti di stola, il canonico invece interviene solo se invitato, come sono invitati gli altri del clero regolare e secolare.

39. — Nella chiesa collegiata di X l'ufficiatura corale, come in quasi tutte le collegiate, si fa in due tempi; nelle Ore Mattutine dal principio fino a Nona, compresa la Messa conventuale cantata; nelle ore pomeridiane i Vespri e Compieta. Ordinariamente l'ufficiatura della mattina si compie *in un'ora*, o, al più, *in un'ora e un quarto*. Quella del pomeriggio *in dieci minuti*. Qualche Canonico grida allo scandalo, e dice che si commette peccato mortale; gli altri dicono che basta pronunziar bene le parole, e non importa se si fa con sveltezza. Si domanda:

1° *Soddisfa all'obbligo del Coro il Capitolo di X?*

2° *Quando si commette peccato mortale, quando veniale, nella recita dell'ufficiatura corale?*

R. Per l'ufficiatura corale è bene ricordare i tre avverbi *digne, attente ac devote*, che si leggono nell'orazione preparatoria *Aperi, Domine*. Fra lo spazio di un'ora, un'ora e un quarto non è possibile salmeggiare *digne, attente ac devote* e cantare la Messa conventuale, posto che per la Messa letta, *celebrata devotamente*, occorrono 25–30 minuti. Per evitare il peccato mortale, nell'ufficiatura corale, è necessario *che si pronunzino bene le parole, si faccia una pausa proporzionata all'asterisco, non incominci un'ala del Coro prima che l'altra abbia completamente recitato il suo versetto*. Mancando a questa regola, in materia grave (un'Ora minore) si commette peccato mortale. E se ne possono commettere più d'uno, secondo la regola dei Moralisti, *secundum multiplicitatem actuum voluntatis*.

Fra lo spazio *di due ore l'ufficiatura mattutina* e di *25 minuti la vespertina*, osservata la suddetta regola di recitare, è ben adempita. In minore spazio di tempo, purchè osservate le suddette regole (*retta pronuncia, asterisco, versicoli separati*) è adempita *alquanto* bene. Non osservate le suddette regole è adempita *male*.

Quindi: Al 1° – Essendo quasi impossibile in un'ora salmeggiare colle dette regole e cantar bene la Messa (1); e in 10 minuti recitare i Vespri e Compieta si risponde: *negativamente*.

Al 2° – La risposta è contenuta nell'esposizione della dottrina morale, come sopra.

(1) Se s'impiegano meno di 20 minuti nella Messa letta è *peccato veniale*, meno di 15 minuti è *mortale* (S. Alf., VI, 400).

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti particolari del Sommo Pontefice. – Iniziamo con vera letizia questa rubrica in relazione al medesimo principio che le demmo nel fascicolo precedente (p. 221 ss.), per constatare ora l'avveramento della facile predizione che ivi facemmo (p. 224), circa un felice e sollecito componimento della vertenza cui aveva dato origine lo scioglimento dei circoli giovanili di Azione Cattolica in Italia, ordinato e attuato il 31 maggio–1° giugno. Poichè risultava manifestamente esclusa la cattiva fede di entrambe le parti, e il triste evento sembrava fondarsi su malintesi dell'una nel giudicare l'opera di tali Associazioni giovanili, come ivi (p. 224) spiegammo, era invero da attendersi che facendosi strada la verità tornasse presto la pace. E infatti, il 2 settembre, comparve nei giornali l'annunzio ufficiale dell'accordo finalmente conchiuso. Eccone il testo:

« In seguito alle conversazioni svoltesi tra la Santa Sede e il Governo italiano, concernenti l'avvenuto scioglimento dei Circoli Giovanili facenti capo all'Azione Cattolica italiana e in genere l'attività della medesima, si è addivenuto ad un accordo nei termini seguenti:

« 1° L'Azione Cattolica italiana è essenzialmente diocesana e dipende direttamente dai Vescovi, i quali ne scelgono i dirigenti ecclesiastici e laici. Non potranno essere scelti a dirigenti coloro che appartennero a partiti avversi al Regime. Conformemente ai suoi fini di ordine religioso e soprannaturale l'Azione Cattolica non si occupa affatto di politica e nelle sue forme esteriori organizzative si astiene da tutto quanto è proprio e tradizionale di partiti politici. La bandiera delle Associazioni locali della Azione Cattolica sarà la Nazionale.

« 2° L'Azione Cattolica non ha nel suo programma la costituzione di associazioni professionali e sindacati di mestiere; non si propone quindi compiti di ordine sindacale. Le sue sezioni interne professionali, attualmente esistenti e contemplate dalla Legge 3 aprile 1926, sono formate a fini esclusivamente spirituali e religiosi, e si propongono, inoltre, di contribuire a che il sindacato giuridicamente costituito, risponda sempre meglio ai principii di collaborazione tra le classi e alle finalità sociali e nazionali che, in paese cattolico, lo Stato, con l'attuale ordinamento si propone di raggiungere.

« 3° I circoli giovanili, facenti capo all'Azione Cattolica, si chiameranno « Associazioni Giovanili di Azione Cattolica ». Dette associazioni potranno avere tessere e distintivi strettamente corrispondenti alla loro finalità religiosa, nè avranno per le diverse associazioni altra bandiera all'infuori della nazionale e dei propri stendardi religiosi. Le associazioni locali si asterranno dallo svolgimento di qualsiasi attività di tipo atletico e sportivo, limitandosi soltanto a trattenimenti di indole ricreativa ed educativa con finalità religiosa ».

Pubblicando questo documento l'« Osservatore Romano », fra l'altro soggiungeva che tale accordo, « stante la dichiarata soddisfazione dell'una e dell'altra parte, deve tutti affidare che non si rinnoveranno le cause di dolore pel cuore paterno di Sua Santità. Non fa bisogno di aggiungere che in forza del seguìto accordo viene ristabilita la compatibilità dell'appartenenza all'Azione Cattolica Italiana e al Partito Nazionale Fascista ». Nello stesso giorno, 2 settembre, avvenne ovunque in Italía la restituzione delle cose sequestrate, appartenenti ai circoli disciolti, fatta ai singoli Vescovi diocesani, che li rimisero in seguito alle Associazioni ovunque ricostituite. Così si chiuse questa incresciosa parentesi che, come ognun vede dal testo medesimo dell'accordo, avrebbe benissimo potuto non aprirsi neppure, e forse non ebbe altro vantaggio, come ben osservano gli « Etudes », che di rassicurare col fatto tutti coloro i quali, all'estero, poterono essere in apprensione per la libertà di iniziativa rimasta alla Santa Sede di fronte al Governo italiano, dopo il Concordato.

Con breve del 24 agosto 1930 il Santo Padre ha dichiarato la B. V. M. della Guardia Patrona di Borghetto S. Spirito, in diocesi di Albenga [« A. A. S. » XXIII, p. 155]; con altro dell'8 settembre, la B. V. M. Immacolata sotto il titolo dell'Apparizione, di Lujan, in diocesi di Plata (Uruguay), è stata dichiarata Patrona principale dei tre Stati, dell'Argentina, del Paraguay, dell'Uruguay (p. 156). In conseguenza anche il tempio della medesima titolare, in Lujan è stato promosso a basilica minore, in data 15 novembre [d. 159].

Interessante è pure il breve *Beati Patri*, del 14 dicembre 1929, con cui viene ripristinata l'antica abbazia di *Casamari* in provincia di Frosinone, tra breve millenaria, dei Cisterciensi, di cui non è molto erano stati sospesi i privilegi abbaziali. Anzi la medesima è eretta a centro di una nuova Congregazione cisterciense autonoma, cui fanno capo alcuni monasteri in Puglia e nell'antico Lazio, del medesimo Ordine tra cui la storica badia di Valvisciolo. Merito di tale ripristinamento e incremento spetta allo zelante e dotto abate di Casamari, D'Angelo dott. Savastano, ch'è nominato Preside della nuova Congregazione.

Con decreto della Sacra Congregazione dei Religiosi il Santo Padre in data 16 luglio 1931 ha approvato definitivamente gli Statuti per le Suore esterne (ossia adibite ai servizi esterni) di voti semplici, per i monasteri di monache di qualsiasi Ordine, (*Sœurs Tourières*); sono disponibili presso la Segreteria della medesima Sacra Congregazione dei Religiosi (Palazzo della Cancelleria, Roma).

Sono state dichiarate nuove Basiliche minori con rispettivi brevi: del 24 agosto 1930 il santuario della B. V. M. del Buon Soccorso, di Lablachère in diocesi di Viviers, officiato dagli Oblati di M. V. Immacolata, eretto nel secolo XIX in luogo di altra chiesetta del secolo XVII [ib. p. 154]; la chiesa della Nunziatura di Madrid, intitolata a S. Michele Arcangelo, officiata dai RR. PP. Redentoristi di prossima consacrazione [ib., p. 157]; la chiesa

dell'Assunta, in Seckau, del Monastero benedettino beuronense, ivi, fondato già nel secolo XII [ib. 158]; del 20 febbraio 1931, la chiesa collegiata della B. M. V. sotto il bel titolo di « Causa nostrae laetitiae » di Tongres, nel Belgio, già sede vescovile, (poi trasferita a Liegi); [ib., 373]; del 9 marzo 1931, la cattedrale di Evora, nel Portogallo, dedicata alla B. V. Assunta [ib., 377].

Cause di beatificazione e canonizzazione. – Sono stati pubblicati i seguenti decreti della Sacra Congregazione dei Riti:

30 marzo 1931, di riassunzione della causa di canonizzazione del Beato Francesco M. da Camporosso, laico professo dei Minori Cappuccini di Genova (ivi detto il *Padre Santo*) beatificato il 30 giugno 1929: postulatore di P. Raffele di Valfenera, nel convento di S. Lorenzo da Brindisi, in via Piemonte (Roma) [ib., p. 341);

30 marzo 1931, di introduzione della causa del Servo di Dio Stefano Pernet, degli Assunzionisti, (nato il 23 luglio 1824 in Vexellon, diocesi di Besançon, professo nel 1851, † a Parigi il 3 aprile 1899), fondatore, nel 1865 dell'Istituto delle *Petites-Soeurs de l'Assomption*: postulatore il R. P. Romualdo Souarn, degli Assunzionisti: (Roma, Lungotevere Tordinona, n. 7) [ibid., p. 341];

30 marzo 1931, di introduzione della causa della Serva di Dio Francesca Saveria Cabrini, nata in S. Angelo Lodigiano il 15 luglio 1850, † a Chicago, il 22 dicembre 1917), fondatrice nel 1880 delle Suore Missionarie del Sacro Cuore: postulatore il P. Agostino della Vergine, dei Trinitari Scalzi (S. Carlo alle Quattro Fontane, Roma) [ib., p. 344];

31 maggio 1931, su le virtù del Ven. Glicerio Landriani professo scolopio (nato a Milano, il 1° marzo 1588, † a Roma il 15 febbraio 1618), che tanto coadiuvò san Giuseppe Calasanzio nella fondazione dell'Ordine [ib., p. 347];

19 luglio 1931, su le virtù della Ven. Caterina Labouré, delle Figlie della Carità di S. Vincenzo di Paoli (nata il 2 maggio 1806, in diocesi di Digione, † il 31 dicembre 1876), alla quale apparve la B. V. nella celebre manifestazione della Medaglia miracolosa (18 luglio e 27 novembre 1830);

2 giugno 1931, presso l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Alessio Enrico Lépicier, ponente della Causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio Giustino de Jacobis, Vescovo titolare di Nicopoli e Vicario apostolico in Abissinia, della Congregazione della Missione di S. Vincenzo de' Paoli, si è tenuta la Congregazione *Antipreparatoria* su le virtù del suddetto Ven. Servo di Dio.

16 giugno 1931, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* su le virtù esercitate in grado eroico dalla Ven. Serva di Dio Maria Margarita Dufrost De Lajemmerais, vedova D'Yuoville, fondatrice e prima Superiora generale delle Suore della Carità di Montréal.

30 giugno 1931, presso l'E.mo e Rev.mo Signor Cardinale Granito Pignatelli di Belmonte, relatore della Causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio Placido Baccher, sacerdote secolare del Terz'Ordine di S. Domenico e Rettore della Chiesa del SS.mo Nome di Gesù in Napoli, ha avuto luogo la Congregazione *Antipreparatoria* sopra le virtù esercitate dallo stesso Servo di Dio.

21 luglio 1931, presso l'E.mo e R.mo Signor Cardinale Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, ponente della causa di beatificazione e canonizzazione del Ven. Servo di Dio Guglielmo Giuseppe Chaminade, Sacerdote secolare, Fondatore della Società di Maria e dell'Istituto delle Figlie di Maria Immacolata, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti *Antipreparatoria* sopra l'eroismo delle virtù esercitate dallo stesso Ven. Servo di Dio.

28 luglio 1931, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Preparatoria* per discutere il dubbio sopra l'eroismo delle virtù esercitate dalla Serva di Dio Maria Assunta Pallotta, Suora professa dell'Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria.

4 agosto 1931, nel Palazzo Apostolico Vaticano, si è tenuta la Congregazione *Ordinaria* dei Sacri Riti, nella quale sono state sottoposte le seguenti materie:

1. Conferimento del titolo di Dottore della Chiesa universale a S. Roberto Card. Bellarmino.

2. Introduzione della Causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Anna Maria Rafol, Fondatrice dell'Istituto delle Suore di Carità di S. Anna.

3. Concessione ed approvazione dell'Officio e Messa in onore del Beato Giovanni Ogilvie, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù, ucciso in Scozia in odio alla Fede.

4. Concessione ed approvazione dell'Officio e Messa in onore dei Beati Benincasa, Pietro II, Falcone, Leonardo, Leone II, Simeone, Balsamo e Marino, Abati della Cava.

5. Concessione ed approvazione dell'Officio e Messa in onore del Beato Corrado da Parzham Confessore, laico professo dell'Ordine dei Minori Cappuccini.

6. Intorno alla revisione degli scritti del Servo di Dio Lodovico Francesco Mariano Lafosse, Sacerdote e Fondatore dell'Istituto delle Suore della educazione cristiana.

7. Intorno alla revisione degli scritti della Serva di Dio Benigna Consolata Ferrero, Religiosa professa nel Monastero della Visitazione della Beata Vergine Maria.

8. Finalmente, in via straordinaria, per speciale concessione, sulla validità del Processo Apostolico sui miracoli nella Causa di beatificazione e canonizzazione della Ven. Serva di Dio Margherita Bourgeois, Fondatrice dell'Istituto di Nostra Signora.

Circoscrizione ecclesiastica. – Sono state pubblicate soltanto ora, dopo cioè compiuta l'esecuzione loro, le Bolle di erezione di cinque Prelature *nullius* nel Brasile, cioè (14 aprile 1928), quelle di *Marajó* alle foci del Rio delle Amazzoni, e di *Gurupy*, lungo il corso del fiume omonimo, dismembrandole dalla vastissima archidiocesi di Belèm do Para [ibid., p. 313]; (1° marzo 1929) quella di *Paracatú* ai confini delle due diocesi di Montesclaros e di Uberaba [ib., p. 317]; (22 marzo 1929) quella di *Diamantino*, ai confini degli stati del Matto Grosso e del Parà [ib., p. 320]; (21 giugno 1929) quella di *Jatahy* dismembrata dalla diocesi di Goyar [ib., p. 323].

Due nuove diocesi sono state erette l'una nel Chile, l'altra negli Stati Uniti. La prima, con bolla *Ad gregem dominicum*, del 20 dicembre 1929 ha il nome di Iquique, e prende il luogo del vicariato apostolico del Tarapacà, che viene soppresso, accrescendosi il territorio dell'*Arica* che faceva parte della diocesi di Arequipa nel Perù, e che in vigore del recente arbitrato degli Stati Uniti è stato restituito al Chile, in cambio del territorio di *Tacna*, attribuito al Perù (ibid., p. 361]. L'altro, con bolla *Pastoris aeterni*, del 27 marzo di quest'anno, viene eretta nel Nevada, ai confini delle due diocesi di *Salt-Lake*, e di *Sacramento* e prende il nome di *Reno*, dalla città in cui viene eretta la nuova cattedrale [p. 366].

Con bolla *Apostolicae Sedi*, del 27 gennaio 1930, nella diocesi di *Santa Cruz de Sierra*, in Bolivia, viene eretto il nuovo vicariato apostolico di *Chiquitos* al confine del Brasile, nel Rio Grande, attribuendone la cura ai Frati Minori tirolesi, [ib., 364]. Altro vicariato apostolico viene eretto con breve del 3 marzo 1931, così promovendosi la prefettura apostolica del *Salisbury* nell'Africa del Sud, affidato ai Gesuiti [ib., 376].

Nuove missioni indipendenti sono erette: 3 gennaio 1931, dal vicariato apostolico di Coquilhatville, nel Congo belga, col nome di Bikoro [328]; 7–8 aprile 1931, dal vicariato apostolico della Norvegia, l'una col nome di distretto della *Norvegia centrale*, con centro in Tromsö, l'altra di distretto della *Norvegia settentrionale*, con centro in Tromsö [ib., p. 378–379].

Notevoli delimitazioni di confini sono da segnalare tra le diocesi: *a*) di Como e Lugano, definendosi per decreto concistoriale del 6 marzo 1931 che il paese di *Erbonne*, ch'è nei confini d'Italia, resta aggiudicato alla diocesi di Como, e precisamente alla parrocchia di Scudelatte [ib., p. 834]; tra Padova e Vicenza, attribuendosi alla diocesi di Padova la curazia di *Rubbio* e la località di *Burcio*, e un tratto compreso tra il torrente Geda e la via di Tezze Bassano mentre la località *Saline*, e i paesi *Vicentina* e *Brancaglia* passano alla diocesi di Vicenza [ib., 333]. Con breve del 4 gennaio vien distaccato dall'archidiocesi di Calcutta il territorio di Santali, attribuendosi alla vicina diocesi di Patna nell'India [p. 372].

Nelle missioni, vengono con breve del 20 novembre 1930, fissati i confini tra i vicariati apostolici di Siwantze e Tsining in Cina, prendendo a norma la via nazionale Lao-Koankao [p. 326]; con altro del 20 dicembre la circoscrizione civile di Chenping viene tolta al vicariato apostolico di Hanchungfu e attribuita alla prefettura apostolica di Hinganfu [p.328]. Con altro del 3 gennaio 1931 il vicariato apostolico di Nyeri, (già del Kenia) permuta la stazione di Limuru contro il distretto di Laikipia, fin qui appartenente al vicariato apostolico del Zanzibar [ib., p. 370]. Con altro infine, del 1° marzo 1931, la prefettura apostolica di Coquilhatville, nel Congo Belga, permuta il territorio di Ngombe contro la regione de Gkota-Bosaka, fin qui appartenente alla prefettura apostolica di Basankusk [p. 374].

In seguito all'erezione di Padeborn a metropolitana, quell'Arcivescovo ha eletto come tribunale di appello la Curia di Fulda [ib., p. 235].

Nuovi vescovi. – Sono state pubblicate le nomine dei seguenti vescovi residenziali: *11 aprile*, monsign. Ferdinando Bernardi, vescovo di *Andria*;

17 aprile, mons. Teodoro Pallaroni vescovo di *Sarsina*; mons. Carlo Alter, vescovo di *Toledo* U. S. A.; mons. Giovanni Vehr, vescovo di *Denver*; *30 aprile*, mons. Emilio Sosa y Gaona, vescovo della nuova diocesi di *Concepción* e *Chaco*; *5 maggio*, mons. Attilio Adinolfi, già vescovo di Trivento, vescovo di *Anagni*; *6 maggio*, mons. Vittore Rosario Fernandez, vescovo di *Mangalore*; *9 maggio*, mons. Francesco Gardini, vescovo di *Bertinoro*; *16 maggio*, mons. Mario Giardini, arcivescovo di *Ancona* e *Umana*; *28 maggio*, mons. Domenico Marsiglia, arcivescovo di *Rossano*; *9 giugno*, mons. Alberto Breton, vescovo di *Fukuoko*, nel Giappone; mons. Maturino Le Ruyet, vescovo di *Ajmer*, nell'India; mons. Tommaso Martino Fox, vescovo di *Nilcannia* (Australia); *28 luglio*, mons. Emanuele Coste, arcivescovo di *Aix*; *31 luglio*, vescovo di *Jaboticabal* (Brasile, nuova erezione), mons. Agostino de Assis e vescovo di *Santa Maria* nel Brasile, mons. Antonio Reis; *11 agosto*, mons. Orazio Campillo, arcivescovo di Santiago nel Chile, e mons. Francesco de Assis Pires, vescovo di *Crato*.

Nomine Pontificie. – Registriamo: 31 marzo, mons. Pietro Kierkels, *Deleg. Apost. nelle Indie Orientali*; 24 aprile, mons. Francesco Roberto, Sottosegretario della *Sacra Congregazione dei Seminari e Studi*; 20 maggio, il R. P. Francesco Ferraironi, dei Chierici Regolari della Madre di Dio, Consultore della Sacra Congregazione di Propaganda Fede; 26 maggio, il card. Marchetti Selvaggiani, *Arciprete del Laterano, Visitatore Apostolico dei Catecumeni e Neofiti, Membro della Sacra Congregazione del Santo Offizio, e dei Seminari e Studi*; 2 luglio: mons. Angelo Perugini *Segretario delle Lettere latine*, e mons. Antonio Bacci, *Segretario dei Brevi ai Principi*; 29 luglio, cardinale Capotosti, *Pro–Datario di Sua Santità*; 31 luglio, i Rev.mi Padri D. Pio D'Alfonso, dei Benedettini Cassinesi della Primitiva Osservanza; P. Massimiliano Brandys, O. F. M.; P. Francesco Monay, O. M. C.; D. Luigi Paladini, dei Signori della Missione, *Consultori della Sacra Congregazione dei Riti* (sezione liturgica); 17 agosto, l'E.mo Sig. Cardinale Patrizio Hayes, *Membro della Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale*.

Lutti nel Sacro Collegio. – Altre due dolorose perdite ha fatto il Sacro Collegio: in persona del cardinale **Raimondo M. Rouleau**, arcivescovo di Quebec, avvenuta il 31 maggio. Era nato il 6 apile 1866 a Isle–Verte nella stessa archidiocesi: entrò ventenne fra i Domenicani e compì i suoi studi in Corsica. Tornato sacerdote nel Canadà fu professore di morale e diritto, maestro dei novizi, priore di Ottawa, e poi superiore provinciale. Fu nominato vescovo di Valleyfield, donde fu promosso a Quebec, ed ebbe la Porpora, col titolo di S. Pietro in Montorio. Promosse moltissimo, nella sua diocesi, gli studi sacri e l'Azione cattolica: fu anima della discussione della Causa dei Martiri Canadesi, per la quale venne anche non lieve tempo a Roma; il Santo Padre lo ascrisse perciò recentemente alla Sacra Congregazione dei Riti; apparteneva anche alla Concistoriale, Religiosi, R. F. di S. Pietro.

Di ritorno dalla Svizzera ove s'era recato per sollievo di salute, e diretto al pio ritiro di Camaldoli, l'E.mo Cardinale **Francesco Ragonesi**, si dovette

fermare presso Firenze, nella clinica delle Minime del Sacro Cuore a Poggio a Caiano, ove peraltro per fulminea bronco-polmonite si spense in pochi giorni, il 14 settembre, giorno della Santa Croce. Era nato a Bagnaia presso Viterbo, il 21 dicembre 1850: compiti gli studi nel Seminario Pio e laureatosi in teologia e diritto canonico all'Apolinare in Roma, tornato in diocesi ebbe ben presto l'ufficio di Vicario generale e mostrò tanta perizia e felice mano nelle varie incombenze affidategli che nel 1904 fu promosso ad Arcivescovo titolare di Mira e nominato Delegato Apostolico e Inviato Straordinario in Colombia: ivi oltre l'azione ufficiale svolse anche intenso ministero sacerdotale, specie a favore delle Missioni; e meritò nel 1913 la promozione a Nunzio Apostolico a Madrid. Vi rimase otto anni, dopo i quali ebbe meritato premio la porpora nel Concistoro del 7 marzo 1921 col titolo di S. Marcello. Si distinse anche tra gli Eminentissimi per grande operosità, senso adamantino di giustizia e illuminato consiglio; nel 1926 fu nominato Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura. Apparteneva inoltre alle Sacre Congregazioni dei Sacramenti, Concilio, Religiosi, Affari ecclesiastici Straordinari e R. Fabbrica di S. Pietro.

Necrologio. – Sono defunti: 21 gennaio: mons. Gross, vescovo di Litomeric; 24 gennaio mons. Khoriaty, vescovo di Sidone (gr. melch.); 26 gennaio: mons. Mac. Carthy, arcivescovo di Halifax; 8 febbraio: mons. Burton, vescovo di Clifton; 22 febbraio: mons. Fallon, vescovo di London (Canadà); 24 febbraio: mons Solis y Fernandez, vescovo di Mondonedo; 28 marzo: mons. Dwyer, vescovo di Maitland, 2 aprile: mons. Giiber, vescovo di Versailles; 7 aprile: mons. Cottafavi, vescovo di Civitavecchia e mons. Shiel, vescovo di Rockhampton; 21 aprile: mons. Martins Ribeiro, vescovo di Cochim (India); 26 aprile: mons. Gébé, vescovo di Munkaés dei Ruteni; 8 giugno mons. Rokossian, arcivescovo di Costantinopoli degli Armeni; 31 luglio: mons. Légasse, vescovo di Porigueux; 2 agosto, mons. Clos y Pagés, vescovo di Zamboanga (Filippine); 6 agosto: mons. Guertin, vescovo di Manchester negli Stati Uniti.

RECENSIONI

PALUMBO P. JOSEPH C. SS. R. – *De dimissione religiosorum.* Commentorium theoretico-practicum ad tit. XVI. lib. II Codicis iuris canonici. Torino e Roma, Marietti, 1931. In-8° piccolo di pag. VIII-296. – Lire 12.

È vero, come nota l'A., che, per grazia di Dio, non sono molto frequenti i processi di dimissioni di Religiosi; ma ciò non fa che accrescere la difficoltà della trattazione della materia, poco potendo invocarsi all'uopo quella prassi giuridica, ch'è la più sicura interprete della legge. Opportunamente quindi egli ha scelto il campo della sua esegesi giuridica, nel tit. XVI del II libro del Codice, e negli articoli che altrove lo completano, dandoci così una trattazione completa di tutto l'argomento: la parte 1ª (*de dimissione per sententiam*) è la vera parte

giudiziaria. Le altre due (*per decretum* e *ipso facto*) riguardano invece la parte disciplinare. Segue l'epilogo comune su gli effetti della dimissione e in tutto ciò l'A. non ha fatto che seguire l'ordine del Codice. Invece, nella prima parte si è scelto da se un bell'ordine logico, parlando *de obiecto iudicii, de subiecto activo et passivo, de probationibus, et de ratione procedendi.* L'esposizione è poi non solo chiarissima, ma precisa e accurata, sciogliendo assai bene tutte le difficoltà che si presentano via via. In appendice è anche un *formulario* assai pratico ed esatto. Nulla dunque vi manca, nè per la pratica,nè per la scuola.

QUINTARELLI can. LEOPOLDO, *Santa Vittoria, vergine e martire romana, e Bagnoregio.* Seconda ediz. Acquapendente, G. Fabrizio, 1931. In–12°, pag. 120. – Lire 4. (*A beneficio delle Missioni*, presso l'autore in Bagnoregio).

Santa Vittoria è la martire ricordata nel Martirologio Romano al 23 dicembre, della cui passione avvenuta il 253 fu posta testè in bella luce dal dottissimo prof. Paschini una antica recensione. L'A. ne ha tratto ampio profitto per dare una veste veramente critica al lavoro omonimo di suo zio, compianto vescovo di Rieti, nel 1890. Ne risulta quindi un opuscolo edificante, insieme e erudito, in cui molto è da apprendere anche dai dotti, specie nella seconda parte in cui si tratta delle reliquie e del culto della Santa, diviso fra Monteleone, l'antica *Trebula* ove Ella patì il martirio, e Bagnoregio e Santa Vittoria in Matenano (Fermo) che conservano ciascuna metà dello scheletro. Additiamo il lavoro come un modello di quello che resta a fare in tante e tante località, che conservano oscuri e ignorati, veri tesori di storia e di fede.

BERTHIER J. – *Il Sacerdote nel ministero della predicazione.* Prima traduzione italiana di Mons. Cavallotti. Vol. I. Metodo pratico per le S. Missioni. Catechismo per le Missioni, L. 10. – Vol. II. Meditazioni per le Sante Missioni, L. 10. – Vol. III. Istruzioni per le Sante Missioni, L. 10. (Torino, Libreria del S. Cuore).

Nel 1° volume, dopo l'esposizione di un Metodo pratico per le Sante Missioni, si contiene uno schema facile e breve di *Catechismo ai fanciulli*, da tenersi nei primi giorni di esse; nel secondo sono raccolte le principali *Meditazioni*, che debbono costituire la parte sostanziale della Missione, distaccando la volontà dal male ed eccitandola alla pratica del bene e della virtù.

Il terzo volume, che vede ora la luce, contiene le *Istruzioni* da svolgersi nelle Missioni, e specialmente quelle che più direttamente si riferiscono alla riforma dell'anima ed alla pratica della vita cristiana: nel quarto, che vedrà presto la luce, si conterranno sotto il titolo di *Conferenze*, gli argomenti e le tracce, che pur restando nel campo delle istruzioni, si riferiscono alle verità fondamentali della Fede e della Religione. Col quinto volume si chiuderà il ciclo, diremo così, delle Missioni, coi *Dialoghi sui Comandamenti* per tutto il popolo e con quelli sulle verità fondamentali adatti particolarmente agli uomini.

Gesù Dolente. Considerazioni pratiche sulla Passione di N. S. offerte alle anime cristiane per ogni giorno dell'anno, dall'Autore delle *Scintille Eucaristiche* Seconda edizione. Un vol. in–12° di pagine 444. – L. 12. (Roma, Desclée e C.).

L'anonimo autore che si è reso così noto tra gli scrittori ascetici con la compilazione delle sue apprezzatissime *Scintille eucaristiche*, pubblica ora un grosso volume che contiene per ogni giorno dell'anno una breve considerazione su la Passione di Gesù.

Non si tratta di una esposizione minuta e commentata della Passione, epi-

sodio per episodio dal Getsemani al Calvario; ma di una serie di pensieri ordinati in maniera che in ogni mese ve ne sono da principio alcuni su la Passione in generale, e poi alcuni altri in particolare su quanto avvenne successivamente nel Getsemani, a Gerusalemme e sul Calvario.

In questa guisa il libro diviene una preziosa miniera alla quale il predicatore, il direttore di coscienze, il pio fedele possono attingere con la certezza di ricavarne dei veri tesori di pietà e di edificazione.

Lo stile piano e perciò efficacissimo dell'A.; la tenerezza grande sebbene contenuta nell'espressione con la quale parla della Passione di Gesù nei suoi rapporti con l'anima cristiana; la complessa devota visione di tutto l'immenso doloroso quadro della Passione commentato a passo a passo, tutte queste ottime qualità dànno a questo libro uno speciale rilievo non ostante ve ne siano moltissimi altri che trattano lo stesso argomento: e ne assicurano la diffusione meritatissima, in seno a una larga cerchia di devoti lettori.

FATTI DEL MESE

Anche questa volta la parte principale della cronaca viene assorbita dal « generale, anzi universale disagio finanziario ed economico, il quale è così penosamente risentito nella loro stessa compagine dagli Stati e dai popoli, anche più ricchi e forti » (quanta preveggenza in queste parole del Santo Padre nel discorso del passato Natale!). Già il 10 luglio il presidente della Reichsbank, Luther, esponeva a Parigi l'impressionante quadro della Germania finanziaria, posta di nuovo su l'orlo dell'abisso; e il quadro dovette essere davvero catastrofico, se potè persuadere anche al Governo francese, pure per il suo interesse, la necessità di immediati soccorsi, almeno nel frenare l'esodo dei capitali dalla Germania in Francia. Il 18 gli stessi ministri Brüning e Curtius furono a Parigi per preparare una conferenza economica di tutti gli Stati interessati a Londra: questa si tenne infatti il 20 e si concluse il 23 con l'accettazione unanime della proposta di Hoover circa la sospensione del pagamento dei debiti internazionali, almeno per un anno e prese atte misure per ristabilire il credito nella Germania pur senza anticipazione di nuovi fondi, demandandone l'esecuzione a un Comitato da radunarsi in Basilea. Nel contempo alla Corte internazionale di giustizia, all'Aia, si apriva la discussione su la liceità giuridica della progettata Unione doganale fra la Germania e l'Austria, proposta che molto più tardi, alla vigilia quasi della conclusione, doveva esser ritirata in seno all'Assemblea della Lega delle Nazioni. Nel buon esito di tutte queste trattative, contribuì assai la benevola condotta del nostro Governo verso la Germania: e i ministri Brüning e Curtius ritennero a dimostrare la loro gratitudine venendo a visitare in Roma l'8 agosto il Capo del Governo e il ministro degli esteri, in cordiale convegno in cui fu messa in risalto la necessità di « sincera cooperazione politica ed economica tra i vari Paesi, in quello spirito di mutua fiducia, che è garanzia della vera pace, basata sul diritto e su la giustizia ». Nello stesso tempo, il plebiscito provocato dagli hitleriani per provocare lo scioglimento del Landtag prussiano, tenutosi il 9, si risolse in un loro scacco, non avendo riportato che 9 sui 13 milioni di voti che erano necessari. Il Governo di Brüning ne uscì

quindi rafforzato, come era necessario per i ben più gravi compiti che gli si preparano. Il 18 agosto il Comitato previsto dalla Conferenza di Londra si radunò in Basilea, giungendo alla proposta di prorogare per sei mesi i crediti esteri di natura privata, esistenti sul mercato tedesco. Non minore preoccupazione destò nel mondo la situazione finanziaria dell'Inghilterra, causa la crescente disoccupazione, il ristagno del commercio per l'alto valore della sterlina, il *deficit* del bilancio, il continuo assorbimento della valuta aurea da parte specialmente della Francia. Il Governo labourista non poteva risolvere la crisi senza contraddire ai suoi principii demagogici: ma il presidente Macdonald, non esitò dinanzi a una rapida « operazione chirurgica » com'ei stesso la definiva. Il 24 agosto il Gabinetto si dimetteva, e la sera stessa del 25 si annunziava la costituzione di un Governo di concentrazione, con pochi labouristi, tra cui il presidente e il nuovo ministro degli esteri; molti conservatori con Baldwin, e alcuni liberali, col programma di economie su ogni campo e aumento dei tributi. Nel contempo la speculazione, specialmente francese, dava l'assalto alla sterlina, arrecandole gravi colpi, che meglio di ogni discorso persuadevano il popolo inglese su la serietà del momento. A vincer la quale, come ben ricordava il Santo Padre nella sua nuova enciclica su la questione sociale, soltanto i principii cristiani di giustizia e carità nella collaborazione fraterna in opposizione alla sfrenata concorrenza, possono valere. La settimana sociale, tenutasi a Mulhouse nell'Alsazia, dai cattolici, dal 27 luglio al 1° agosto, li pose in nuova luce, trattando appunto principalmente della moralità negli affari.

In Italia la tranquillità non fu turbata, neppure per l'increscIosa vertenza su la Gioventù cattolica, il gesto di uno ignoto sconsigliato di deporre in S. Pietro una bomba (16 luglio) fu sventato senza conseguenze; il Governo tenne in tutto una condotta moderata e prudente, degna di lode, senza trascendere a manifestazioni o a misure di sorta: la dichiarazione del Gran Consiglio (13 luglio) non toccò affatto il vivo della controversia. Fu pur notevole l'annunzio delle provvidenze per prevenire la disoccupazione invernale per circa 4 miliardi di lavori predisposti (25 agosto e seg.).

Celebrazioni religiose importanti furono: il Congresso eucaristico VIII nazionale francese, tenutosi in Lilla, ove 50 anni fa si cominciò la bella consuetudine dei Congressi internazionali, e presieduti dal Card. Lienart (1° luglio). L'11 agosto il Convegno nazionale dell'Unione missionaria del clero francese a Parigi. 13 agosto il Congresso mariano di Arezzo. 15 agosto il IX centenario della Basilica di Aquileia. Grande attesa suscita il Congresso internazionale eucaristico che si svolgerà a Rodi ed Efeso nei primi di settembre.

Sono morti: 4 luglio a Torino, Emanuele Filiberto duca d'Aosta, cugino germano del Re, duce della III Armata durante la grande guerra. 7 luglio a Ginevra, lo scrittore cattolico Teodoro de la Rive, la cui conversione dal calvinismo suscitò nel 1880 non lieve risonanza. 12 luglio, il famigerato Nathan Söderblom, arcivescovo luterano di Uppsala, iniziò e presiedette il movimento di unione delle confessioni acattoliche, senza però ottenere alcun risultato.

Direttore responsabile: UBALDO MANNUCCI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma – Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16